COMUNE DI PIETRAPERZIA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI A SOGGETTI TERZI SENZA SCOPO DI LUCRO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, Finalità e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione in uso temporaneo, precario e non esclusivo degli autoveicoli (beni mobili registrati) di proprietà del Comune di Pietraperzia, a favore di soggetti terzi che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale.

2. La concessione in uso degli autoveicoli risponde alla scelta strategica di sostenere attivamente il pluralismo sociale e l'associazionismo operante nel territorio di Pietraperzia. L'Ente riconosce in tali attività una componente essenziale per il perseguimento di finalità di rilevante interesse sociale, assistenziale, culturale, sportivo e ricreativo, attuando concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

3. Gli autoveicoli di proprietà comunale destinati alle finalità del presente regolamento sono specificamente censiti ed elencati nell'"Allegato 1 – Elenco Autoveicoli Comunali Concedibili", che costituisce parte integrante e stabile del presente atto. L'elenco dei mezzi può essere periodicamente aggiornato dal Responsabile del Servizio competente a seguito di variazioni della flotta dell'Ente (acquisti, alienazioni o sostituzioni), senza necessità di modificare il testo del presente Regolamento.

Art. 2 – Clausola di Compatibilità Istituzionale e Priorità

1. L'assegnazione in uso degli autoveicoli è subordinata alla disponibilità dei mezzi medesimi e non deve in alcun modo pregiudicare, intralciare o interrompere le ordinarie attività istituzionali e i servizi d'istituto di competenza del Comune di Pietraperzia, i quali mantengono priorità assoluta e insindacabile.

CAPO II – SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI D'USO

Art. 3 – Requisiti dei Soggetti Richiedenti

1. Possono richiedere l'uso degli autoveicoli comunali esclusivamente i soggetti privati associativi che non perseguono fini di lucro, aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di Pietraperzia, appartenenti alle seguenti categorie:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) formalmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);

- Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento alle Associazioni Culturali e di Promozione Sociale (APS), regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Associazioni di volontariato e comitati storici o religiosi per attività patrocinate dall'Ente.

2. Qualora si verifichi la concomitanza di due o più richieste per l'utilizzo della medesima palestra nello stesso giorno della settimana e nella stessa fascia oraria, l'assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri di priorità decrescente:

- **a)** prevalenza alle **associazioni sportive**;
- **b)** attività a sostegno delle **fasce deboli** della popolazione;
- **c) ordine cronologico** di presentazione della richiesta, a parità di requisiti precedenti.

3. Restano tassativamente escluse dalla concessione le formazioni politiche, le organizzazioni sindacali e i soggetti privati che perseguono finalità commerciali o di lucro.

Art. 4 – Vincolo di Utilità Sociale e Compensazione

1. Al fine di escludere profili di danno erariale e giustificare il regime di vantaggio derivante dall'uso gratuito del bene pubblico, la concessione degli autoveicoli è strettamente condizionata all'obbligo, in capo al soggetto beneficiario, di svolgere attività o servizi sussidiari di utilità sociale a diretto beneficio della comunità.

2. Tali attività compensative dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico comunale, competente in sede di istruttoria, e potranno consistere, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, in: supporto logistico a manifestazioni comunali, giornate di promozione sociale o riserva di posti gratuiti nei corsi associativi per minori segnalati dai Servizi Sociali comunali.

CAPO III – MODALITÀ GESTIONALI E RESPONSABILITÀ

Art. 5 – Abilitazione e Idoneità dei Conducenti

1. Gli autoveicoli comunali concessi possono essere condotti esclusivamente da soggetti maggiorenni, espressamente designati e autorizzati dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

2. Ciascun conducente deve essere in possesso di patente di guida di categoria B (o superiore, qualora la tipologia di mezzo inserito in Allegato 1 lo richieda) in corso di validità e deve rilasciare dichiarazione sostitutiva che attesti l'insussistenza di provvedimenti di sospensione o revoca della stessa.

3. Al fine di garantire la tracciabilità dell'uso del patrimonio pubblico, l'autoveicolo può essere ritirato e condotto solo ed esclusivamente dai soggetti inseriti nell'elenco nominativo depositato agli atti del Comune. Prima della consegna delle chiavi, l'Ufficio accerta l'identità del conducente effettivo nei giorni e negli orari di apertura ordinaria degli uffici. Qualora si riscontri l'utilizzo del mezzo da parte di un soggetto non autorizzato, l'Amministrazione disporrà l'immediata interruzione del servizio e il ritiro coattivo del veicolo, addebitando ogni spesa al soggetto

concessionario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile delle eventuali sanzioni o danni cagionati.

Art. 6 – Oneri Finanziari, Carburante, Pulizia e Custodia

1. I costi relativi al consumo di carburante (gasolio/benzina) e agli eventuali pedaggi autostradali sono a totale ed esclusivo carico del soggetto concessionario.

2. Il veicolo viene consegnato a mezzo di redazione di verbale (Check-list) con indicazione del kilometraggio oltre che con indicazione del livello di carburante presente al momento della consegna, e deve essere riconsegnato, a cura e spese del beneficiario con il medesimo livello di carburante. Il verbale verrà chiuso con la riconsegna, riportante l'indicazione dei kilometri ed attestante il perfetto stato di pulizia interna ed esterna. In caso di inottemperanza, all'associazione saranno addebitati i costi di lavaggio straordinario ed igienizzazione professionale.

3. Con la consegna del mezzo e la firma del suddetto verbale, il soggetto concessionario assume formalmente la custodia del bene a tutti gli effetti di legge fino al momento della sua restituzione. È fatto assoluto divieto di cedere o sub-concedere il veicolo a terzi.

Art. 7 – Clausola di Salvaguardia Finanziaria e Tutela Erariale

1. Al fine di escludere tassativamente profili di danno erariale davanti alla competente Magistratura Contabile, la concessione in uso degli autoveicoli è disposta a titolo temporaneo e non deve comportare alcun onere economico, diretto o indiretto, presente o futuro, a carico del bilancio del Comune di Pietraperzia, fatti salvi i costi fissi della polizza assicurativa R.C.A. già in essere e gravante sull'Ente.

2. Il soggetto concessionario, all'atto della consegna del mezzo, è tenuto a sottoscrivere apposita modulistica per la dichiarazione espressa di manleva dell'Ente rispetto alle ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per qualsiasi utilizzo improprio, negligente o difforme dalle finalità istituzionali e sociali autorizzate dall'Ente.

3. Qualora l'omessa custodia, il dolo o la colpa grave del conducente o del concessionario determinino un deprezzamento patrimoniale, una usura anomala o il danneggiamento del mezzo, l'Amministrazione Comunale attiverà l'immediata procedura di rivalsa per il recupero integrale del danno subìto, a tutela dell'integrità del patrimonio pubblico.

Art. 8 – Assicurazione R.C.A. e Gestione Sinistri

1. Il Comune di Pietraperzia garantisce che gli autoveicoli concessi in uso siano coperti da polizza assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) obbligatoria per legge, con massimali adeguati alla tipologia di mezzo e comprensiva della copertura per i terzi trasportati.

2. In caso di sinistro stradale verificatosi durante il periodo di concessione, l'Associazione ha l'obbligo tassativo di:

- Richiedere l'intervento immediato delle Autorità competenti (Polizia Locale, Carabinieri o Polizia Stradale) per i rilievi di legge;

- Compilare, ove applicabile, il modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro (C.I.D.), sottoscritto dal conducente autorizzato;
- Dare immediata comunicazione telefonica e scritta (tramite PEC entro e non oltre 24 ore dall'evento) all'Ufficio Patrimonio del Comune, trasmettendo copia di tutta la documentazione e dei verbali redatti dalle Autorità.

3. In ogni caso l'Associazione concessionaria, in tali superiori ipotesi,resta direttamente responsabile:

- Del pagamento integrale di qualsiasi franchigia o scoperto previsti dalle polizze assicurative dell'Ente in caso di sinistro con colpa (sia totale che parziale);
- Del risarcimento diretto al Comune di tutti i danni cagionati all'autoveicolo (carrozzeria, meccanica, interni o dotazioni) che non siano risarciti dalla compagnia assicurativa dell'Ente (es. danni da vandalismo interno, incuria, dolo o colpa grave del conducente);
- Del risarcimento di eventuali danni a terzi o a cose che eccedano i massimali di polizza o che siano esclusi dalle coperture per violazioni contrattuali imputabili al conducente (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti);
- Delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di possesso del mezzo. Il Comune procederà alla rinotifica immediata dei verbali all'Associazione ai fini del pagamento e della decurtazione dei punti dalla patente del conducente effettivo.

CAPO IV – PROCEDIMENTO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9 – Modalità di Richiesta, Istruttoria e Semplificazione Amministrativa

1. Per l'attivazione della concessione, l'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire all'Ufficio competente tramite PEC prima del giorno previsto per l'utilizzo programmato, onde consentire il corretto espletamento dell'istruttoria e l'adozione degli atti di competenza.

2. All'istanza iniziale di concessione del mezzo deve essere tassativamente allegato:

- **a)** L'elenco nominativo dei conducenti autorizzati, corredato da copia fotostatica delle patenti di guida (Categoria B) in corso di validità e dalle relative dichiarazioni sostitutive.
- **b)** La documentazione istituzionale dell'Associazione (nello specifico: Certificato di iscrizione al RUNTS o al RASD, lo Statuto);
- c) La polizza assicurativa RCT/Infortuni dell'ASD/ETS a tutela dei tesserati e degli atleti trasportati.

3. La documentazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovrà essere prodotta esclusivamente in sede di prima presentazione dell'istanza o all'inizio di ciascuna stagione sportiva/sociale. Detta documentazione si intende valida per tutto il periodo di vigenza della

concessione annuale o stagionale, fatto salvo l'obbligo in capo all'Associazione di comunicazione tempestiva per iscritto di qualsiasi variazione, rinnovo o scadenza dei titoli prodotti.

4. Il Responsabile del Servizio, verificate la regolarità della documentazione depositata e la disponibilità del mezzo richiesto, adotta formale ed esecutiva Determinazione Dirigenziale di concessione.

5. In occasione delle richieste per i singoli utilizzi successivi o per le singole trasferte facenti parte del medesimo programma annuale già autorizzato, l'Associazione sarà esonerata dal produrre nuovamente la documentazione istituzionale di cui sopra. Per i viaggi successivi sarà sufficiente trasmettere una comunicazione di sblocco/prenotazione mezzo tramite PEC, almeno 4 giorni lavorativi prima dell'utilizzo, indicando la data, l'orario, la destinazione e confermando i nominativi dei conducenti attinti dall'elenco già depositato. Il ritiro e la riconsegna del veicolo e delle relative chiavi dovranno avvenire esclusivamente nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Art. 10 – Clausola di revoca e salvaguardia

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'autorizzazione all'uso del mezzo, in qualunque momento e con effetto immediato, per sopravvenute e urgenti necessità di servizio pubblico, per motivi di emergenza o protezione civile, ovvero in caso di accertata violazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 11 – Norma Transitoria e di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, i principi generali dell'ordinamento amministrativo, nonché le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di beni pubblici e terzo settore.

ALLEGATO 1 – ELENCO AUTOVEICOLI COMUNALI CONCEDIBILI

(Art. 1, comma 3 del Regolamento)

I beni mobili registrati di proprietà del Comune di Pietraperzia che possono essere concessi in uso temporaneo, precario e non esclusivo ai soggetti beneficiari aventi i requisiti di cui all'Art. 3 del Regolamento sono i seguenti:

Num.	Tipologia Mezzo	Marca e Modello	Targa	Alimentazione	Tipo Patente	Stato Mezzo
01	Autovettura / Van (M1)	Opel Vivaro 3^ serie 27 1.6 BiTurbo EcoFlex	**FB 437 AJ**	Gasolio	Patente B	Attivo / Disponibile
02	Autovettura / Van (M1)	Opel Vivaro 3^ serie 27 1.6 BiTurbo EcoFlex	**FB 436 AJ**	Gasolio	Patente B	Attivo / Disponibile